



REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA

ARTICOLO 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Ateneo e dei Dipartimenti della Università degli Studi del Sannio di borse di studio per attività di ricerca finanziate con fondi disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti, progetti o contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati, Imprese.

ARTICOLO 2 FINALITA'

Le borse di cui al presente Regolamento sono finalizzate alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera f), della Legge del 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 3 REQUISITI

Le borse sono così classificate:

- borsa junior: senza limiti di cittadinanza, riservata a possessori di laurea triennale, che alla data di scadenza del bando di selezione non abbiano ancora compiuto 29 anni;
- borsa senior: senza limiti di cittadinanza, riservata a possessori di laurea magistrale (specialistica/vecchio ordinamento) o dottorato di ricerca.

Per i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, la Commissione Esaminatrice della procedura di selezione per il conferimento di borse di studio di ricerca è tenuta a pronunciarsi in merito alla equivalenza dei predetti titoli ai soli fini della ammissione alla selezione. Ciascun bando può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi. Non possono partecipare alla selezione coloro che si trovino in situazione di incompatibilità secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 4 FINANZIAMENTO, DURATA, IMPORTO

Le borse di studio di cui al presente Regolamento non comportano oneri finanziari per le strutture di ricerca dell'Università, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento

dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, ove non già coperti. Le borse hanno una durata commisurata alle esigenze dell'attività e della copertura finanziaria. Tale durata non può essere inferiore ai 3 mesi. L'importo della borsa di ricerca, ragguagliato su base annua, sarà definito dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui sia ritenuta necessaria la prosecuzione delle attività di ricerca e venga garantita la relativa copertura finanziaria, è possibile prorogare, prima della sua scadenza, il termine di durata della borsa. La borsa junior può avere una durata massima comprensiva delle eventuali proroghe pari a 18 mesi. Di norma il pagamento della borsa avverrà in rate mensili posticipate.

ARTICOLO 5

ISTITUZIONE DELLE BORSE E BANDO DI CONCORSO

Le borse di ricerca di cui al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del docente Responsabile Scientifico della convenzione, contratto, progetto o contributo di cui al precedente articolo 1.

La relativa deliberazione dovrà stabilire:

- la durata e l'importo della borsa;
- il titolo dell'attività di ricerca che dovrà essere svolta dal borsista;
- il Settore Scientifico Disciplinare;
- il docente responsabile scientifico dell'attività di ricerca che può anche essere diverso dal Responsabile Scientifico della convenzione, contratto, progetto o contributo;
- la copertura finanziaria;
- le modalità di svolgimento della selezione, ovvero se la selezione sarà effettuata per soli titoli o per titoli e colloquio.

Il bando di selezione è emanato, con proprio provvedimento, dal Direttore del Dipartimento e deve contenere tutte le indicazioni relative:

- al titolo e al programma dell'attività di ricerca che dovrà essere svolta dal borsista;
- al Settore Scientifico Disciplinare;
- alle modalità di presentazione delle domande di ammissione alla selezione e al termine di scadenza fissato per la loro presentazione;
- ai requisiti richiesti per la ammissione alla selezione;
- ai titoli valutabili;
- alle modalità di svolgimento della selezione;
- ai criteri di valutazione dei titoli e della eventuale prova orale con il dettaglio delle modalità di assegnazione dei punteggi per la valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio;
- ai termini e alle modalità di convocazione dei candidati per l'espletamento della prova orale;
- al trattamento economico e previdenziale spettante ai titolari della borsa di studio per ricerca;
- ai diritti e ai doveri dei titolari della borsa di studio per attività di ricerca.

È fatta salva la possibilità di indicare direttamente nel bando il luogo e la data di svolgimento della eventuale prova orale.

ARTICOLO 6 PUBBLICITA'

Sarà cura dell'Unità Organizzativa che ha attivato la relativa procedura di selezione provvedere alla diffusione del bando, mediante la pubblicazione sull'albo on line di Ateneo nonché eventualmente sul sito web del Dipartimento. Il termine di scadenza fissato per la presentazione della domanda non può essere inferiore a quindici giorni, che decorrono da quello successivo alla data di pubblicazione del bando sull'albo on line di Ateneo.

ARTICOLO 7 COMMISSIONI ESAMINATRICI

La borsa di studio sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione Esaminatrice nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento che sarà come di seguito composta:

- il Responsabile Scientifico della borsa di ricerca con funzioni di Presidente;
- due docenti/ricercatori inquadrati nel settore scientifico-disciplinare al quale si riferisce la borsa o in un settore scientifico-disciplinare ad esso affine con funzioni di Componenti;
- una unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrata nella Area dei Funzionari o EP, con funzioni di Segretario Verbalizzante. In caso di indisponibilità potrà essere designata una unità di personale dell'area Collaboratori.

ARTICOLO 8 PROCEDURE DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La Commissione procederà alla selezione secondo le modalità fissate nel bando. Qualora la selezione venga effettuata per titoli e colloquio, la valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d'esame. Ad ogni candidato, la Commissione Esaminatrice può attribuire un punteggio massimo così articolato:

- a) titoli: fino ad un massimo di cinquanta punti;
- b) eventuale prova orale: fino ad un massimo di cinquanta punti.

Laddove il bando di selezione lo preveda espressamente, è consentito lo svolgimento di tutte le fasi della procedura di selezione, ivi compreso la valutazione titoli e la prova orale, in modalità telematica a distanza. La Commissione garantirà che i lavori siano svolti nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. La Commissione Esaminatrice definisce, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria finale di merito e individua il vincitore. In caso di pari

merito deve essere designato il candidato più giovane d'età. La Commissione, in caso di procedura di selezione a distanza, può avvalersi di una risorsa di personale PTA e B, per l'organizzazione dei collegamenti audio-video.

ARTICOLO 9

CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA

La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione al Direttore del Dipartimento, il quale, verificata la regolarità degli atti, procederà, con proprio provvedimento, all'approvazione degli stessi e al conferimento della borsa. La graduatoria finale della selezione dovrà essere pubblicata sull'albo on line d'Ateneo. Sarà inoltre data comunicazione al vincitore della data di decorrenza della borsa e la sua durata. Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'assegnatario dovrà far pervenire, pena decadenza, la dichiarazione di accettazione alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione. In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata accettazione entro il termine stabilito al comma precedente, la borsa di studio verrà assegnata ad altro candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

ARTICOLO 10

BANCA DATI DELLE BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA

Le informazioni relative al conferimento, proroga, revoca o rinuncia devono essere inserite nella banca dati di Ateneo dall'Unità Organizzativa che ha attivato la relativa procedura di selezione.

ARTICOLO 11

TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO

Alle borse di cui al presente Regolamento si applica in materia fiscale e previdenziale il trattamento previsto dalla legge, in vigore al momento della liquidazione dell'importo.

ARTICOLO 12

DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DI BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA'DI RICERCA

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- 1) iniziare le attività entro la data di decorrenza;
- 2) espletare le stesse regolarmente per l'intera durata della borsa, seguendo le direttive impartite dal Responsabile Scientifico dell'attività;
- 3) presentare, entro 30 giorni dalla scadenza della borsa, al Consiglio del Dipartimento una relazione finale sulle attività svolte;
- 4) il borsista ha il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività;

5) il borsista è tenuto a rispettare il Codice Etico di Ateneo, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, numero 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al rispetto dei Regolamenti interni dell'Ateneo.

6) L'attività di ricerca è svolta presso l'Università degli Studi del Sannio o, qualora richiesto dalle esigenze della ricerca e previa autorizzazione scritta del Responsabile Scientifico presso altre strutture/enti esterni, anche esteri.

ARTICOLO 13 REVOCA O RINUNCIA

Qualora il titolare della borsa non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, o per altro giustificato motivo, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca della borsa, da disporsi con apposito decreto del Direttore del Dipartimento. Il titolare della borsa ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione alla struttura di ricerca dell'Ateneo con un preavviso di tempo congruo rispetto alla durata della borsa.

ARTICOLO 14 INCOMPATIBILITA'

Le borse di studio oggetto del presente Regolamento non sono cumulabili con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti. Le borse di studio sono compatibili con l'iscrizione a un qualunque corso di studio, ivi compresa, purché senza fruizione di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione nonché ad un corso di Master di I e II Livello. La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il titolare della borsa può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento e a condizione che:

- a) l'attività di lavoro autonomo non determini un conflitto di interessi con l'attività di ricerca;
- b) l'attività di lavoro autonomo sia dichiarata dal Responsabile Scientifico compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
- c) l'attività di lavoro autonomo non rechi all'ateneo una qualsiasi forma di pregiudizio.

La borsa di studio per attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università. I titolari di borse di studio per attività di ricerca non possono essere impegnati in attività didattiche.

ARTICOLO 15
BORSE DI ATENEO

È possibile attivare le borse di studio di cui al presente Regolamento anche relativamente alle attività di ricerca gestite dall'Amministrazione Centrale. Ai fini del conferimento di borse di cui al precedente comma e della gestione delle relative procedure, si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel presente Regolamento e, pertanto, le competenze del Direttore di Dipartimento del Consiglio di Dipartimento sono attribuite al Rettore.

ARTICOLO 16
APPROVAZIONE, EMANAZIONE E MODIFICHE

Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione ed è emanato con Decreto Rettorale. Eventuali modifiche del presente Regolamento dovranno essere adottate con la medesima procedura di cui al comma precedente.

ARTICOLO 17
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Sito Web di Ateneo.

ARTICOLO 18
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia di borse di studio per ricerca